



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 63G del 31 Maggio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

FASE FINALE

FINALE (gara unica)

BESIDIAE 1988 – MENDICINO 1969 il 01/06/22 ore 17:00 Campo Comunale di Taverna

Nella FINALE nel caso in cui i tempi regolamentari termineranno in parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e qualora permanesse la parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla Regola 7 delle Regole del Calcio.

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SP - 1 Giornata - R			
MENDICINO 1969	- SAN MICHELE DONNICI	3 - 1	dgs
SPORTIME	- BESIDIAE 1988	0 - 3	



3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 30.05.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 28/ 5/2022

gara del 28/ 5/2022 SPORTIME - BESIDIAE 1988

Il Giudice Sportivo Territoriale,

LETTI gli atti della gara del 22\05\2022; VISTI gli artt. 6, 8, 9 e 10 del C.G.S.

Osserva

Dal referto di gara è emerso che la società ASD Sportime ha consentito la partecipazione di due calciatore non corrispondenti ai nominativi presenti in distinta e contraddistinti con i numeri 1 ed 8 rispettivamente assegnati a tali Chemello Thomas e Serra Aldo.

Da referto di gara è emerso che *“Al termine del primo periodo di gioco, il Dirigente della società Besidiaie, sig. Luigi La Rose, mi chiedeva di accertare l'identità dei calciatori n.1 Chemello Thomas e n. 8 Serra Aldo, della società Sportime, in quanto a suo dire gli stessi non erano quelli realmente iscritti in distinta. Pertanto, dopo aver chiamato i predetti calciatori nel mio spogliatoio, unitamente ai dirigenti di entrambe le squadra, verificando più attentamente le foto dei tesserini, i tratti somatici apparivano discordanti. Al fine di verificare meglio la loro identità, chiedevo sia al sig. Chemello che al sig. Serra di comunicarmi verbalmente la loro data di nascita, al fine di confrontarla con quella iscritta sulla distinta. Entrambi i calciatori, tuttavia, non mi comunicavano la data di nascita corretta con riferimento a quella iscritta in distinta”*. Non solo. Il Direttore di Gara riprendeva la gara e durante il secondo tempo i due calciatori *“venivano chiamati, dai propri compagni di squadra, con nomi diversi rispetto ai nomi iscritti in distinta (Thomas e Aldo”*.

Considerato che dalle attività poste in essere dall'arbitro non si rende necessaria ulteriore attività istruttoria da parte di questo G.S.T., il quale ha anche rilevato che dinanzi al ritiro dei documenti non è pervenuta alcuna contestazione da parte della società Sportime in ordine ai fatti in esame, può dirsi accertata la fraudolenta partecipazione alla gara dei due calciatori non corrispondenti ai nominativi in distinta ed ai documenti ritirati dal direttore di gara.

Pertanto, considerato che la gara non ha avuto luogo in modo regolare,

P.Q.M. DELIBERA

- 1) di infliggere alla società ASD Sportime la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) di irrogare la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 (€ 50,00 per ogni calciatore irregolare) a carico della società ASD Sportime per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento dei propri dirigenti;
- 3) di infliggere al sig. Vaccaro Raffaele, dirigente accompagnatore della società ASD Sportime la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica (un mese per ogni calciatore irregolare) per aver consentito la partecipazione alla gara di due calciatori non presenti in distinta ed attestato una diversa identità degli stessi;
- 4) dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 5/2022

BEVACQUA MARIO

(MENDICINO 1969)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GAGLIARDI MARIO

(MENDICINO 1969)

PIRRI NICCOLO

(SPORTIME)

SERRA ALDO

(SPORTIME)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/06/2022

IL SEGRETARIO
Salvatore Palmieri

IL DELEGATO
Antonio Massarini